



FIIC824009 IC Primo Levi Impruneta  
Prot. 0010689 del 24/10/2024  
V-10 (Uscita)

**Ai membri dei GLO**

**LORO SEDI**

## **Circolare n. 43**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2);  
**VISTO** il D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);  
**VISTA** la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;  
**CONSIDERATA** la Direttiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013;  
**VISTO** il Decreto attuativo L. 107/15 -D.lgs. 13 aprile 2017 n.66;  
**CONSIDERATO** l’organigramma dell’I.C. “Primo Levi”;  
**CONSIDERATA** la composizione delle sedi

### **DECRETA**

#### **Art.1 Costituzione dei GLO**

Sono costituiti i GLO d’Istituto. Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di Consiglio di Classe per la progettazione e per l’inclusione dei singoli alunni della classe con accertata condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017).

#### **Art. 2 Composizione dei GLO**

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Dirigente Scolastico;
- dal team dei docenti contitolari di classe;
- dai genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 15 della legge 104/92);
- dalle figure professionali specifiche interne (Funzioni Strumentali, collaboratori scolastici, personale ATA...) ed esterne all’Istituzione scolastica (assistenti educativi, operatori dei centri di riabilitazione);
- dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL;

Partecipano al GLO:

- Il docente referente Inclusione;
- Il Referente dell’Ente Comunale.

#### **Art. 3 Funzioni dei GLO**

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI
- verifica del processo d’inclusione



– proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsicosociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.

Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocazione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione". I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

#### **Art. 4 Riunioni dei GLO**

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il GLO si può riunire in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti), ristretta (con la sola presenza dei docenti), dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno).

Il GLO in seduta plenaria si riunirà almeno tre volte l'anno.

Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità. Potranno essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone che si occupano degli alunni BES.

Le riunioni sono convocate dal D.S. o dalla Referente Inclusione su delega del D.S.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il GLO dura in carica un anno.

Il Presente decreto viene pubblicato all'Albo e sul sito di Istituto e ha valore di notifica agli interessati.

**La Dirigente Scolastica**  
**Prof.ssa Amalia Bergamasco**  
Firma autografa omessa ai sensi  
Dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993